



Modello 770/2020, esonero per le Pubbliche Amministrazioni

Domenica 02/8/2020 - Scritto da: Amministrazione MIRA - www.gruppomira.it

La risposta 222 del 21 luglio da parte dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che un'Amministrazione Pubblica è esonerata dall'invio del Modello 770/2020 qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- invio già eseguito delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
- versamenti non effettuati tramite il modello F24 o F24EP, ma esclusivamente in Tesoreria;
- assenza dell'obbligo di compilare altri quadri del predetto Modello.

Nel caso di specie, in risposta ad un quesito specifico si ritiene non corretto l'invio di sette Modelli 770, uno per ciascun Ufficio provinciale, utilizzando come unico codice fiscale quello dell'amministrazione capogruppo, in luogo del proprio. *“Ciascun Ufficio provinciale deve, quindi, presentare annualmente un unico Modello 770, relativo a tutti i propri percipienti, utilizzando il proprio codice fiscale. Si ritiene, altresì, corretto l'invio da parte di ciascun Ufficio provinciale di tante CU quanti sono i percipienti cui sono state rilasciate, con le stesse modalità previste per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari e, dunque, utilizzando il proprio codice fiscale”*. Ma parte più interessante della risposta è quella relativa al possibile esonero dalla presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. *L'Agenzia delle Entrate “ osserva peraltro, che le predette istruzioni al modello 770 chiariscono che le Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute. Al riguardo, la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E, richiamando in proposito le istruzioni per la compilazione del Modello 770/2017, di analogo contenuto, ha precisato che "le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle citate certificazioni uniche.*